

N. 13377 / 2017 R.G.TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**TRIBUNALE DI GENOVA****SEZIONE XI CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti**Presidente****Paola Bozzo Costa****Giudice****Ottavio Colamartino****Giudice relatore**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 13377 / 2017

proposto da

nata in NIGERIA il /1989, C.F. ,

sedicente, C.U.I. , ID VESTANET , elettivamente domiciliata in
Genova, Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.**RICORRENTE****nei confronti di****MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione
territoriale**RESISTENTE****e con l'intervento del****PUBBLICO MINISTERO**avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. cittadina nigeriana, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis
d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 28/8/2017 e notificata il 19/10/2017, con la quale
la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,



sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto della richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. La richiedente premette di essere cittadina nigeriana, di etnia Urhobo e religione cristiana, proveniente dalla città di Warri; ha frequentato le scuole elementari ed ha lavorato in ospedale.

Sentita due volte davanti alla Commissione territoriale, racconta di essersi sposata nel 2007 e di avere avuto due figli, nati nel 2008 e nel 2012. I familiari del marito, tuttavia, volevano per lui un diverso matrimonio, e non hanno mai accettato questa unione; in particolare la suocera rifiutava la nuora accusandola di avere sposato il proprio figlio per interesse economico, dopo averlo compromesso rimanendo incinta. Dichiarò poi di aver perso il marito a seguito di un incidente stradale e, in quella circostanza, di essere stata incolpata della morte del coniuge dai familiari di lui, che l'hanno di conseguenza sequestrata e percossa violentemente. Riuscì dopo due giorni a fuggire, la giovane raggiunge la casa dei genitori e da qui si rifugia presso una conoscente della madre. Nel frattempo, i familiari del marito la cercano presso i genitori e, non trovandola, minacciano e colpiscono violentemente il padre della giovane, che morirà all'ospedale a causa delle lesioni riportate.

In seguito a tali ulteriori minacce, la protettrice della giovane propone alla madre di portarla in un altro Paese; espatriano in Niger e dopo una breve sosta raggiungono la Libia, dove la ragazza trascorre un anno nell'incertezza sul proprio destino, affidata ad una donna Libica. Costei le cura le ferite, la fa lavorare (fa le pulizie), e infine la mette in contatto con un uomo del Ghana che per 1200 dinari le procura un passaggio su un barcone per l'Italia, dove giunge il 2/8/2015 dopo un viaggio estenuante e grazie al salvataggio da parte della guardia costiera.

In caso di rimpatrio teme di essere uccisa dai familiari del marito, anche se desidererebbe trovare il modo di tornare per rivedere i propri figli.

3. la Commissione ritiene le dichiarazioni della richiedente *"poco circostanziate e incoerenti"*, rilevando quanto segue:

a) *"dinamica del sequestro. In un primo momento l'esponente ha riferito di aver appreso della morte del marito nel corso di una telefonata fattale dai familiari dello stesso; successivamente, ha invece dichiarato che il cognato l'avrebbe chiamata riferendole che la figlia stava male e che, solo una volta giunta a casa, avrebbe scoperto dell'incidente del coniuge"*;

¹ cfr. decreto di diniego, pag. 1, come per le successive citazioni



b) *“coerenza. Non appare credibile la feroce reazione avuta dai familiari del marito alla morte dello stesso perché improvvisa ed incoerente con la condotta serbata dagli stessi fino a quel punto”*². A fronte di una unione durata almeno sette anni e alla nascita di due figli la Commissione rileva, sulla base di quanto narrato, soltanto *“una generale disapprovazione da parte della suocera e dei cognati mai però sfociata in qualche atto di violenza”*.

Sottolinea inoltre contraddizioni tra le due audizioni riguardo ad alcuni dettagli:

- secondo la prima audizione la suocera non ha mai visitato la donna dopo la nascita dei figli, mentre nella seconda audizione ella dichiara di aver ricevuto una visita dopo il parto della figlia

- nella prima audizione la giovane afferma di essere stata percossa con un ferro rovente, nella seconda con un bastone: fattale notare la differenza, la richiedente precisa che *“quello che chiama bastone”* è il ferro rovente; ma questa precisazione non è ritenuta *“idonea a superare la contraddizione emersa”*; la dinamica della fuga è, a giudizio della Commissione, *“descritta in maniera assai vaga e improbabile (l'esponente sarebbe riuscita a fuggire da una porta aperta e sarebbe andata «da qualche parte» dove avrebbe incontrato una donna”*; parimenti vaghe si ritengono le dichiarazioni riguardo alle modalità di espatrio: la richiedente *“sa solo riferire di esser stata aiutata da una donna a lei sconosciuta che sarebbe stata pagata dalla madre”*);

c) soprattutto la Commissione considera rilevante il fatto che non sia stato fornito *“alcun elemento per escludere la possibilità di attivare la protezione statale”*, dato che *“l'esponente ha dichiarato di esser fuggita senza aver pensato a rivolgersi alla polizia”*.

Su questa base la Commissione non riconosce il diritto alla protezione internazionale, sotto alcuna forma, né alla protezione per motivi umanitari.

4. Il Tribunale non condivide le valutazioni della Commissione territoriale, ritenendo che la narrazione sia coerente e ricca di dettagli che rivelano l'esperienza vissuta.

Si vedano, a titolo di esempio, la descrizione del luogo dove la giovane è rimasta rinchiusa per due giorni, che riporta il dettaglio degli odori e suoni percepiti durante la prigionia; o il racconto del percorso che ha portato l'esponente ad apprendere della morte del marito, ritenuto incoerente dalla Commissione (cfr. *supra*, punto 1). Nella -comprensibile- difficoltà a ricordare e raccontare l'episodio che ha innescato la propria drammatica esperienza, la dichiarante procede per successive precisazioni, sempre peraltro riconfermate e coerenti con il contesto narrato: la giovane è stata attirata presso i familiari del marito con il pretesto di un malore della figlia, e solo in un secondo tempo, giunta presso i suoceri, ha appreso della morte del marito e ne è stata incolpata. Questa precisazione successiva è spontanea e per nulla provocata da incoerenze rispetto alla più sintetica dichiarazione iniziale (precedente di poche righe) di avere ricevuto una telefonata e di essere stata informata che il marito aveva avuto un incidente ed era morto; tale precisazione non costituisce un'incoerenza, ma esprime invece lo sforzo di restituire una narrazione dettagliata e completa, laddove il trauma - delle perdita del marito, del distacco dai

² ibidem



figli, delle ingiuste accuse e delle violenze subite; della paura, del sequestro, della fuga che ha causato l'espatrio e tutto quanto ne è conseguito- la indurrebbe a rimuovere e dimenticare³.

Va precisato, in proposito, che dopo la seconda audizione la Commissione territoriale ha segnalato l'opportunità che fosse avviata ad una serie di incontri con un operatore specializzato nell'assistenza alle vittime di tratta. Sono in atti la relazione del Centro provinciale Antiviolenza e quella della psicoterapeuta dott.ssa del progetto SPRAR.

È opportuno riportare in sintesi quanto osservato dalla psicologa durante il percorso di sostegno seguito dalla richiedente nell'inverno 2016/17⁴. La ragazza "non sempre collaborante" esprime talvolta "passività, e bisogna spronare la ragazza a esprimersi. (...); l'espressione del viso risulta a volte assente, soprattutto in concomitanza dei ricordi della sua vita in Africa". "In riferimento agli eventi della sua vita in Africa, si rifiuta categoricamente di parlare; solo dopo incoraggiamenti ed esortazioni ne parla, ma limitatamente, e solo in seguito a domande precise e dirette. Esprime comunque ripetutamente di non volerne parlare poiché il ricordo del passato è per lei fonte di profonda sofferenza. Piange, dice di star male, di essere stanca e di non volere avere ricordi"⁵. Dalla relazione emerge come "abbia un vissuto carico di sofferenza e dolore", che la ragazza cerca di affrontare prevalentemente attuando meccanismi difensivi come l'evitamento (non esporsi a situazioni che causano un'emozione negativa), il diniego (disconoscimento dei dati di una realtà emotivamente carica e difficile da raccontare), la dissociazione tra aspetti cognitivi e affettivi, e una sorta di assenza, definita come "fuga psicologica dalla realtà"⁶. Ne deriva che la ragazza "non parla mai spontaneamente né di suo marito né dei suoi figli" e forse anche il fatto che, come riportato dal Centro Provinciale Antiviolenza, ella "non sembra essere consapevole di un suo eventuale coinvolgimento del fenomeno della tratta: non emerge con chiarezza se la sua esperienza sia l'esito di un n tale meccanismo oppure se costituisca un allontanamento derivante da una condizione di violenza nei suoi confronti ad opera della famiglia del marito"⁷.

Da rilevare che la stessa Commissione territoriale segnala che sono emersi indicatori di tratta, ma che gli elementi in suo possesso "non sono sufficienti a ben fondare un timore di persecuzione in caso di rimpatrio" (si rinvia sul punto a quanto si dirà alla fine del paragrafo).

Riguardo al rapporto con i familiari del marito, la cui feroce reazione alla morte del giovane è ritenuta incoerente rispetto a quanto narrato, si rileva quanto dichiarato dalla ragazza in risposta ad una specifica domanda, nel corso della prima audizione in Commissione⁸: dal racconto emerge che in un primo tempo era ben accetta dalla famiglia (non è precisato in che veste la frequentasse: emerge però che il suo stato sociale era inferiore); appena la ragazza rimane incinta e si parla di matrimonio, viene rifiutata e minacciata, perché questo confligge con altri precisi progetti della famiglia stessa per lo sposo. La ragazza non abortisce soltanto in seguito all'opposizione della propria madre, e da quel momento è indesiderata, e si direbbe espressamente odiata dalla suocera. Il caso è credibile e piuttosto comune, ed è

³ Si richiama quanto raccomandato in proposito dalle linee guida definite da UNHCR "Intervistare i richiedenti asilo". Tali indicazioni, che appaiono in questo caso applicate correttamente nel corso dell'audizione in Commissione, sembrano però essere tralasciate in fase di decisione.

⁴ Prod. ricorrente n. 7

⁵ ibid., pag. 1

⁶ ibid., pag. 2, come la successiva citazione

⁷ cfr. prod. 6, pag. 2

⁸ cfr. verbale, pag. 3 e 4



irrelevante se la suocera abbia o meno fatto visita almeno una volta alla ragazza in sala parto (elemento sottolineato dalla Commissione che vi ravvisa una contraddizione): risulta chiaro che la donna ha deliberatamente disatteso ogni convenzione favorevole ad una buona convivenza con la nuora, dichiarando una contrarietà che troverà piena espressione alla morte del figlio, vissuta come prevedibile conclusione di un matrimonio sventurato la cui colpa va ora completamente addossata sulla ragazza, ormai priva della protezione del marito, attraverso una vendetta familiare dove rancore e dolore si rafforzano a vicenda.

Nella narrazione della violenza e delle percosse, quindi della segregazione e infine dello smarrimento che fa seguito alla possibilità di fuga, sembrano ulteriormente poco rilevanti le notazioni della Commissione relative alla mancanza di dettagli precisi sul percorso e le modalità di fuga verso casa, a fronte di molti altri particolari vivi e personali offerti dal racconto. Lo stesso vale per le modalità di espatrio, probabilmente segnate da una realtà di tratta che la richiedente cerca (forse inconsciamente) di rimuovere.⁹

In relazione alla supposta contraddizione riguardante il “ferro rovente” definito in seconda battuta “bastone”, la stessa non appare in alcun modo accertata, in quanto è assai frequente la confusione tra una barra di ferro e un bastone in legno nelle dichiarazioni dei richiedenti, a causa di imprecisione nella indicazione dell’oggetto utilizzato, oppure nella traduzione. D’altra parte la parola inglese “rod”, generalmente usata per indicare una barra in metallo, può anche essere usata per indicare un bastone in legno, o anche una “bacchetta”, sicché, non risultando dal verbale la parola inglese utilizzata da non può ritenersi provata alcuna contraddizione.

Quanto alla mancata richiesta di protezione statale, le fonti attestano come la polizia nigeriana non intervenga quasi mai in questioni familiari¹⁰ e sia inoltre tra le più corrotte in Africa¹¹; e in ogni caso la ragazza, traumatizzata, senza marito e senza padre in una società fortemente patriarcale, non si trovava nelle condizioni di rivolgersi alla polizia opponendosi alle accuse della famiglia del marito, di rango ben più elevato.

E’ forse il caso di ricordare come le accuse di omicidio rivolte dai suoceri alla ragazza, sin dall’inizio incolpata di aver contratto un matrimonio di interesse, entrino probabilmente nella sfera della magia nera, socialmente accettata, riconosciuta e plausibile (anche in sede istituzionale) nel contesto di provenienza. Non deve quindi stupire che possa essere ritenuta responsabile della morte del marito, che si trovava altrove ed in macchina: la credenza nella stregoneria è diffusa in maniera capillare nella popolazione nigeriana, ad ogni livello, e per il nigeriano medio non esiste la morte naturale, o l’incidente, perché dietro ogni “morte naturale” e dietro ogni “incidente” c’è sempre una qualche forma di incantesimo o di maledizione¹².

Tale accusa quindi, per quanto incomprensibile da un punto di vista “occidentale”, rappresenta una concreta minaccia per la richiedente in caso di rimpatrio, e si somma alle minacce dovute al risentimento dei familiari del marito, non sopito durante sette anni di

⁹ si vedano ancora una volta in proposito le relazioni psicologiche allegate

¹⁰ cfr. Rapporto EASO sulla Nigeria, 2017, in particolare il cap. 4.1.1 sulla violenza domestica e di genere

¹¹ Ibidem, cfr. tra gli altri capp. 2.1 e 3.2.2

¹² Si veda in proposito, tra gli altri, l’interessante studio di Umebe N. Onyejekwe, *Witchcraft Myth Of A Curious Institution*. (Niger Delta Congress), consultabile su http://www.nigerdeltapeoplesworldcongress.org/articles/witchcraft_myth_of_.pdf



matrimonio, ma anzi aggravatosi, sfociato nella violenza contro la giovane e contro suo padre (morto di conseguenza), e plausibilmente destinato a durare nel tempo, avvalorando il timore della giovane di venire uccisa dai familiari del marito in caso di rimpatrio.

4.1 Va inoltre detto, come già più volte accennato, che vi sono fortissimi indicatori che portano a ritenere che – benché la stessa non lo dichiarò esplicitamente – sia stata vittima di tratta. Si considerino a tale proposito: le modalità attraverso le quali la ragazza è arrivata in Libia, affidata dalla madre, rimasta vedova, a una “conoscente”, con un passaggio di denaro, certo ma non meglio precisato; la permanenza in Libia per un anno, affidata ad una donna del posto che dopo qualche mese di cura le ha dato “una camera” e che l’avrebbe pagata per “fare pulizie”; il suo successivo passaggio in Italia grazie all’interessamento di un uomo Ghanese che fa leva sulla sua disperazione (tutti aspetti presenti nella dichiarazione davanti alla Commissione) ed ottiene il pagamento di ben 1.200 dinari, spuntati fuori non si sa da dove (ben difficilmente dalle pulizie).

Ad un possibile coinvolgimento nella tratta si può collegare anche la sua reticenza a parlare del suo primo anno in Italia, rilevata nella relazione del Centro Antiviolenza (pag. 1); e la diffidenza e chiusura che caratterizzano la giovane, pur dotata di intelligenza e capacità di relazione, come rilevato nelle due relazioni socio-psicologiche.

5. In conclusione, appare al Collegio provato ed innegabile, dall’insieme degli elementi di prova e di giudizio acquisiti– e segnatamente le due audizioni in Commissione territoriale, la relazione del Centro antiviolenza e quella della psicologa-psicoterapeuta– che è stata vittima di violenza, è stata ed è tutt’ora traumatizzata.

Non si è riusciti, *allo stato*, a stabilire se le violenze ed i traumi derivino dalle percosse subite da parte dei familiari del marito, da un percorso di tratta e di sfruttamento, o da entrambi (vicende che potrebbero anche essere tra loro collegate). Nell’uno come nell’altro caso, vi è un verosimile e concreto rischio che un rientro in patria possa integrare il pericolo di nuove gravi violenze, nell’impotenza, al momento, di ricorrere ad una protezione statale.

E l’incertezza sulla genesi delle violenze subite e sull’agente del danno in caso di rientro, quando come nel caso di specie è da attribuire a meccanismi di difesa, nel senso già indicato, difficilmente evitabili, non può far venir meno il diritto alla protezione.

Vi sono quindi, quanto meno, gli elementi costitutivi del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi della lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007.

In assenza di elementi più certi in ordine al coinvolgimento nel fenomeno della tratta a fini di sfruttamento (che potrebbe far ritenere la richiedente vittima di persecuzione per appartenenza ad un gruppo sociale) non possono invece ritenersi integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata.

6. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell’art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest’ultima “*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “*effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all’evidenza un non senso*” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.



Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell’art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Riconosce al richiedente _____ nata in NIGERIA il _____ 1989, C.F. _____
_____ *medicante*, C.U.I. _____ **D VESTANET** _____ *status*
di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 26/2/2019

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)



